

Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20

Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico.
Abrogazione della [legge regionale 29 marzo 2006, n. 9](#).

Deliberazione n. 1262 del 7 maggio 2010

Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle **attività temporanee**, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 20/2009.

LE ATTIVITA' TEMPORANEE

INCONTRO CON OPERATORI DEL SETTORE

**Biblioteca Regionale di Aosta
venerdì 21 maggio 2010
ORE 14,30**

LEGISLAZIONE EUROPEA

DIRETTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Legge 7 luglio 2009, n. 88 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

La **Legge quadro** sull'inquinamento acustico (26 ottobre 1995, n. 447) prevede che:

- le **Regioni** definiscano con legge *le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di **attività temporanee** e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi* (“Competenze delle regioni”, art. 4, comma 1, lettera g);
- sia di competenza dei **Comuni**, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti *l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione per lo svolgimento di **attività temporanee** e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.* (“Competenze dei comuni”, art. 6, comma 1, lettera h).

LEGISLAZIONE REGIONALE

- **DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2006 n. 3355**

Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3, e 9, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante “Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico”.

- **Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20**

Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della [legge regionale 29 marzo 2006, n. 9](#).

- **Deliberazione n. 1262 del 7 maggio 2010**

Approvazione dei casi, dei criteri e delle modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico e per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 20/2009.

LEGISLAZIONE REGIONALE

La nuova **Legge regionale** 30 giugno 2009, n. 20, in materia di acustica stabilisce che:


- la **Regione** definisce, oltre ai casi, *i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta, anche le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle **attività temporanee**.*
(art. 2, comma 1, lettere d), e);
- è di competenza dei **Comuni** *determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.*
(art. 2, comma 3, lettera d).

Provvedimenti attuativi regionali

La recente **deliberazione di Giunta regionale** 7 maggio 2010, n. 1262 ha stabilito *i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico per le **attività temporanee**, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta; nonché le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee.*

Al fine di fornire indirizzi che consentano un'applicazione omogenea sul territorio regionale sono stati indicati dalla Giunta regionale i criteri per l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della **natura occasionale** o della **durata limitata**.

I Comuni possono ora contestualizzare i criteri tenendo conto delle caratteristiche del proprio territorio.






1 - Definizione di attività temporanee occasionali	
1. Per attività rumorose temporanee occasionali devono intendersi quelle che si esauriscono in un arco di tempo limitato o che si svolgono in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate tali le manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo o itinerante della seguente tabella.	
a	le attività di intrattenimento o spettacolo svolte in luogo pubblico all'aperto o in strutture temporanee allestite per l'occasione, quali concerti all'aperto, spettacoli pirotecnici, cinema all'aperto, serate musicali, feste, balli, luna-park, sagre, feste patronali, sfilate, feste popolari, promosse o gestite da associazioni, enti pubblici e privati, ecc...;
b	le attività di intrattenimento o spettacolo (piano-bar, serate musicali, feste, balli, ecc.) esercitate in modo occasionale nell'ambito dell'attività principale del soggetto presso sedi di associazioni, circoli privati, attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi compresi i dehors degli stessi;
c	le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale in luoghi pubblici o aperti al pubblico: biblioteche, musei, scuole, chiese, impianti sportivi o altri edifici pubblici, ecc.;
d	gli eventi sportivi svolti nelle apposite strutture o in aree temporaneamente adibite allo scopo, promossi e gestiti da enti pubblici e privati, associazioni o gruppi privati;
e	i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali svolti all'aperto;
f	le manifestazioni religiose;
g	le attività istituzionali organizzate dall'Amministrazione regionale o dagli enti locali;
h	le attività legate ai festeggiamenti organizzati in occasione di manifestazioni fieristiche;
i	le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dalle amministrazioni pubbliche in occasione di festività civili e religiose e dell'ultimo giorno dell'anno e del capodanno;
j	la raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani e lo spazzamento strade e igiene del suolo.
2. Le manifestazioni organizzate dalle associazioni di volontariato che valorizzano il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative.	
3. Per le attività rumorose temporanee svolte all'aperto o sotto strutture provvisorie di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere adottate, da parte dei responsabili, gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine devono essere tali da garantire la massima riduzione del disturbo.	

2 - Definizione di attività temporanea di durata limitata

1. Per attività di durata limitata devono intendersi quelle attività che con specifico riferimento al contesto territoriale e con riferimento all'anno si svolgono con carattere stagionale pur tenendosi in modo ripetitivo nello stesso sito.

a	i mercati settimanali;
b	i dehors a servizio di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi o presso sedi di associazioni, circoli privati;
c	le attività sportive svolte in ambito naturale: sci, canoa, rafting, campi avventura, pesca sportiva, ecc., con esclusione di quelli che prevedono l'utilizzo di mezzi a motore;
d	le attività agricole svolte non in sede fissa, compresi i dispositivi per l'allontanamento degli uccelli;
e	le attività ricreative in aree attrezzate: aree pic-nic, aree giochi per bambini, o simili;
f	manutenzione di aree verdi private,
g	manutenzione di aree verdi pubbliche e manutenzione del suolo pubblico.



3. Aree destinate dai piani comunali di **classificazione acustica alle attività temporanee.**

- 1. Per le aree appositamente previste dai piani comunali di classificazione acustica per lo svolgimento delle attività temporanee il Comune provvede a definire le condizioni operative per l'utilizzo dell'area attraverso una unica valutazione di impatto acustico finalizzata a garantire il rispetto dei limiti previsti o in deroga ai limiti stessi.**

4 - Attività **esentate** dall'obbligo di autorizzazione

1. Non sono soggette all'autorizzazione comunale di cui all'art. 13 della l.r. 20/2009, per la particolare situazione, e possono svolgersi anche in deroga ai limiti assoluti e differenziali di rumore definiti dalla normativa vigente, fermo restando la necessità che vengano comunque adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, le seguenti attività:

a	le attività che operano entro i limiti definiti dalla normativa vigente;	
b	le attività temporanee ricadenti all'interno delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica;	
c	le attività che il Comune individua tra quelle indicate al paragrafo 1;	
d	le attività che il Comune individua tra quelle e al paragrafo 2 lettere a, b, c, f,;	
e	le attività agricole svolte non in sede fissa, compresi i dispositivi per l'allontanamento degli uccelli, fermo restando che il Comune può porre delle limitazioni per particolari situazioni locali;	
f	le attività ricreative in aree attrezzate: aree pic-nic, aree giochi per bambini, o simili, fermo restando che il Comune può porre delle limitazioni per particolari situazioni locali;	
g	le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e manutenzione del suolo pubblico fermo restando che il Comune può porre delle limitazioni per particolari situazioni locali;	
h	le attività eseguite con ordinanze di somma urgenza.	

5 - Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee

- 1. Le attività, che non rientrino nei casi di esenzione di cui al paragrafo 4, o che producono un superamento dei limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area o i limiti differenziali di immissione, sono sempre tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione e se del caso l'autorizzazione in deroga.**
- 2. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 13 della l.r. 20/2009 e delle ulteriori modalità definite dai Comuni o dallo sportello unico.**
- 3. I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni al fine di perseguire la semplificazione amministrativa definiscono, d'intesa con le strutture regionali competenti e l'ARPA, le linee guida per l'individuazione dei casi e dei criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse, i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 1 e 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 - Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – nonché apposita modulistica completa della indicazioni necessarie ad agevolare i cittadini e le imprese, tenuto conto delle modalità e dei criteri stabiliti con la presente deliberazione.**
- 4. I soggetti competenti al fine di verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati conservano un registro delle autorizzazioni e delle deroghe rilasciate per ciascuna zona acustica del proprio territorio, fornendo le informazioni raccolte all'Osservatorio acustico regionale previsto all'art. 16 della l.r. 20/2009.**

6 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in deroga

1. I soggetti competenti, nel concedere l'autorizzazione in deroga, devono indicare nell'atto di autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche finalizzate a minimizzare il disturbo, le fasce orarie ed i limiti di immissione.
2. Nel provvedimento di autorizzazione in deroga, i soggetti competenti dovranno inoltre tenere conto di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante stabilite dall'ARPA ai sensi del comma 3, dell'art. 13 della l.r. 20/2009.
3. L'autorizzazione corredata dall'eventuale relazione tecnica, dovrà essere tenuta nell'area in cui si tiene l'attività rumorosa a disposizione del personale addetto ai controlli.
4. Le attività autorizzate in deroga non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui alla normativa vigente, né ad esse si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza, a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo presso i recettori più prossimi.
5. Le attività temporanee debbono in ogni caso assicurare il rispetto, all'interno dell'area in cui si svolgono, di un limite di esposizione per il pubblico presente ai fini della tutela della salute degli avventori. Il limite da rispettare è di 108 dB(A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione maggiormente esposta al rumore occupabile dal pubblico.

7 - Domanda di autorizzazione

1. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose non esentate debbono presentare istanza al Comune o allo sportello unico competente, utilizzando apposita domanda, che preveda come minimo:

a. i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b. le generalità ed il recapito telefonico del soggetto responsabile della manifestazione o dell'attività per gli aspetti acustici, il quale deve garantire la reperibilità durante l'evento e fungere da referente per gli uffici comunali competenti e gli organi di controllo (ARPA, Forestale, Polizia Municipale);

c. la denominazione della manifestazione o della attività e l'ubicazione dell'area di svolgimento.

2. Oltre alla documentazione innanzi elencata, i soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni devono fornire le informazioni complementari specificate negli appositi provvedimenti adottati dal Comune o dallo sportello unico come previsto al paragrafo 5., punto 3.

3. Per le attività temporanee di cui al paragrafo 1 e 2, che non rientrino nei casi di esenzione di cui al paragrafo 4 e che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o che determinino un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante accertato da un tecnico competente, alla domanda deve essere allegata una relazione di previsione di impatto acustico contenente le seguenti informazioni:

a. programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);

b. planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione. Va indicata inoltre la classificazione acustica della zona, ove già presente;

c. descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori e eventuale indicazione della potenza acustica ovvero del livello di pressione sonora ad una distanza data e del suo diagramma di irradiazione acustica), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione e l'esposizione del pubblico (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);

d. descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;

e. stima dei livelli di rumore immessi in ambiente, con particolare riferimento alle abitazioni e in genere ai recettori circostanti più esposti. Tale valutazione deve considerare anche il rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico sulle strade interessate e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

8 - Misure, controlli

1. Il tempo di misura del Livello Equivalente di pressione sonora ponderato A, deve essere rappresentativo della descrizione acustica della sorgente sonora in esame e in ogni caso maggiore o uguale a 15 minuti.
2. L_{Aslow} è definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della attività. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura.
3. L'attività di controllo di cui al presente regolamento è svolta dai soggetti previsti dalla normativa vigente. Tutti i valori riportati negli allegati devono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico, con le modalità e la strumentazione prevista dalla normativa vigente

COME AVERE INFORMAZIONI




CITTADINI E OPERATORI DEL SETTORE



Sportello unico
e Comune



Tecnici competenti



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement



Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste



Enti locali



Assessorato territorio e ambiente-
Direzione ambiente


DOVE AVERE INFORMAZIONI

COMUNE E SUEL

Aspetti amministrativi ed autorizzazioni modulistica

ARPA VALLE D'AOSTA

Aspetti tecnici



Assessorato territorio e ambiente

Direzione ambiente

Regione autonoma Valle d'Aosta - Acustica - Windows Internet Explorer

http://www.regione.vda.it/territorio/acustica/default_i.asp

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

softonic CERCO WEB Play now! File Converter facebook Accedi -7°C E-mail Notifier Disattivato

Links Personalizza collegamenti Windows Marketplace

Regione autonoma Valle d'Aosta - Acustica

Regione Autonoma Vallée d'Aoste Regione Autonoma Valle d'Aosta

Link Mappa del sito Novità Contatti ITA FRA cerca

Territorio e ambiente Acustica

Acustica

- Normativa
 - Linee guida
 - Piani classificazione acustica
 - Tecnico competente
 - Link
 - Corso2009
- Alluvione
- Cartografia
 - Catasto ghiacciai
- Centro Funzionale
- Dighe
- Espace Mont-Blanc
- Geositi
- Miniere e cave
- "Legge casa" - l.r. 24/2009
- Publicazioni

La regione Valle d'Aosta con la legge regionale 30 giugno 2009, n.20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico" detta norme per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno volte a :

- prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;
- tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;
- assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione;
- assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.

Le competenze dell'ufficio riguardano la gestione dell'Albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale, l'espressione di pareri di conformità in merito ai Piani Comunali di Classificazione Acustica, la promozione di campagne di monitoraggio dell'inquinamento acustico nel territorio regionale e l'organizzazione di corsi di formazione per Tecnici Competenti.

start Fulvio BOVET - Po... Presentazione_rki... Regione autonom... IT 11.08

Aspetti normativi e legislativi